

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1958

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FALOMI, BATTAGLIA Giovanni,
BONAVITA, CALVI, CORTIANA, FILIPPELLI, FLAMMIA,
GAGLIONE, LIGUORI, MARINO, MONTAGNINO,
MURINEDDU, PIZZINATO, ROTONDO e VICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2003

—————

Modifiche alla tabella annessa al regio decreto 6 dicembre
1923, n. 2657, concernente le occupazioni alle quali non si
applica la limitazione di orario

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il mondo del lavoro nel corso degli anni ha subito profonde trasformazioni e diverse disposizioni legislative, decise e approvate in anni lontani, oggi risultano essere alquanto anacronistiche e superate. È il caso degli assistenti di bordo delle carrozze-letto e carrozze ristoranti che, nei fatti, svolgono un lavoro simile a quello svolto dal personale di bordo delle ferrovie dello Stato, ma che a livello legislativo rientrano tra le occupazioni che richiedono «un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia», ai sensi del regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e allegata tabella.

In virtù di tale inquadramento a queste occupazioni non si applica l'obbligo di limitazione dell'orario di servizio ad otto ore al giorno sancita dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

Le occupazioni come quelle in questione, che per loro natura o nella specialità del caso richiedono un lavoro «discontinuo o di

semplice attesa o custodia», si distinguono da quelle con lavoro «effettivo», da intendere come ogni lavoro che richieda un'applicazione «assidua e continuativa».

Nel corso dell'ultimo decennio gli schemi di riferimento tradizionali per «leggere» la professionalità sono profondamente mutati: di fronte ai tanti e radicali cambiamenti strategici e organizzativi anche per tali lavoratori la nuova organizzazione prevede un maggiore e diverso carico di lavoro, rispetto a quanto prescritto dal citato regio decreto n. 2657 del lontano 1923, e si ha la necessità di configurare una nuova e più adeguata professionalità anche per costoro, prevedendo opportuni e più incisivi aggiustamenti legislativi, per meglio qualificare la loro attività.

Per questa ragione, il presente disegno di legge intende estendere agli assistenti di bordo delle carrozze-letto e carrozze-ristoranti le garanzie e le tutele previste per coloro i quali svolgono occupazioni non discontinue.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al numero 5 della tabella annessa al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, le parole: «, carrozze-letto, carrozze ristoranti» sono soppresse.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

